

**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Lavoro
Ufficio Mercato del Lavoro
serv.lavoro@provincia.tn.it

E, p.c. Al Capo Dipartimento per le politiche del lavoro,
previdenziali, assicurative e per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro
vcaridi@lavoro.gov.it

All' Ufficio Legislativo
ufficiolegis@lavoro.gov.it

All' Ispettorato nazionale del lavoro
segreteriaicapoispettorato@ispettorato.gov.it

Oggetto: Convalida delle dimissioni (art. 55, comma 4, d.lgs. 151/2001) nel periodo di prova.

Si riscontra la richiesta di parere in merito alla necessità di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori, tutelati dall'**art. 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151**, recante il *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*. In proposito, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo con nota prot. 29/9303 del 9 ottobre 2025, si rappresenta quanto segue.

La convalida delle dimissioni presso l'Ispettorato territoriale del lavoro ha subito un'evoluzione normativa significativa ad opera della cosiddetta riforma Fornero, che ne ha ampliato l'ambito di applicazione **estendendola ai primi tre anni di vita del bambino** (in precedenza era, invece, limitata al primo anno). Questa estensione ha sancito l'autonomia della misura rispetto al divieto di licenziamento – invece operante solo fino al primo anno di vita del bambino, a norma dell'art. 54 del medesimo Testo unico – riconoscendole una **dignità giuridica propria**, finalizzata a prevenire **comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi** da parte del datore di lavoro.

La convalida si inserisce, quindi, all'interno del complesso quadro normativo volto a rafforzare i diritti connessi alla maternità e alla paternità, configurandosi come uno strumento di tutela imprescindibile per garantire la **genuinità della volontà** della lavoratrice o del lavoratore in un momento particolarmente delicato della vita familiare. Si tratta, dunque, di un importante **strumento di garanzia per la libertà di scelta** della lavoratrice o del lavoratore.

Tanto premesso, si ritiene che **l'obbligo di convalida delle dimissioni debba applicarsi anche nel caso in cui queste siano presentate durante il periodo di prova.**

A tale conclusione – condivisa anche a livello dottrinale (M.L. Vallauri, *“Il regime delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto”*, in Codice del lavoro commentato, Wolters Kluwer; G. Anastasio, *“Tutela della genitorialità: convalida delle dimissioni durante il periodo di prova”*, 2015) – si perviene in applicazione dall’art. 12, comma 1, delle *Disposizioni sulla legge in generale* che impone di interpretare le norme facendo ricorso, prioritariamente, al criterio letterale e a quello teleologico (*“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle **parole**, secondo la connessione di esse, e dalla **intenzione** del legislatore”*).

In proposito deve rilevarsi che, a livello letterale, nell’art. 55, comma 4, non si rinviene alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova, essendo la convalida prevista come misura di carattere generale.

Tale orientamento trova, poi, un ulteriore fondamento – a livello di interpretazione teleologica – nella necessità di assicurare, in coerenza con la *ratio* propria della convalida, una operatività ad ampio raggio di tale strumento di tutela, posto che le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo, anche durante il periodo di prova (Cass. civ., sez. lav., sent. 23061/2007).

In conclusione, si ritiene che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino debbano essere convalidate dall'Ispettorato del lavoro o dall'Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.

Il Direttore Generale
Maria Condemi

Visto
La Dirigente
Francesca Pelaia

CF/GiM/LCa/MA

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.